

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 319

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
18 novembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1701/2006 della Commissione, del 17 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.....	1
Regolamento (CE) n. 1702/2006 della Commissione, del 17 novembre 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005.....	3
Regolamento (CE) n. 1703/2006 della Commissione, del 17 novembre 2006, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005.....	5
Regolamento (CE) n. 1704/2006 della Commissione, del 17 novembre 2006, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005.....	7
Regolamento (CE) n. 1705/2006 della Commissione, del 17 novembre 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 52ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999.....	8
★ Regolamento (CE) n. 1706/2006 della Commissione, del 16 novembre 2006, relativo al divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE) e IV per le navi battenti bandiera belga	9
Regolamento (CE) n. 1707/2006 della Commissione, del 17 novembre 2006, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche).....	11
Regolamento (CE) n. 1708/2006 della Commissione, del 17 novembre 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia.....	13

Consiglio

2006/788/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011** 15

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011 17

2006/789/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2006, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (Versione codificata)** 37

Commissione

2006/790/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 7 novembre 2006, concernente l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'India nell'ambito dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC in relazione ad un ostacolo agli scambi costituito dal mantenimento da parte dell'India di un dazio addizionale sui vini e sugli alcolici importati e di un dazio addizionale straordinario sugli alcolici importati, nonché dal mantenimento da parte dello stato indiano del Tamil Nadu di un divieto di vendita di vini e alcolici importati** 46

2006/791/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 novembre 2006, recante la composizione del gruppo di coordinamento del gas ⁽¹⁾** 49

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (GU L 267 del 27.9.2006)** 51



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1701/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,4
	204	30,1
	999	48,8
0707 00 05	052	114,3
	204	66,2
	628	171,8
	999	117,4
0709 90 70	052	149,2
	204	151,2
	999	150,2
0805 20 10	204	83,3
	999	83,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,3
	092	17,6
	400	86,5
	999	56,8
0805 50 10	052	52,0
	388	53,6
	528	46,2
	999	50,6
0806 10 10	052	110,9
	388	221,7
	504	243,3
	508	263,0
	999	209,7
0808 10 80	096	29,0
	388	93,5
	400	101,2
	404	99,2
	720	75,7
	800	145,7
0808 20 50	999	90,7
	052	118,3
	720	58,5
	999	88,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1702/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2006****recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di incorporazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	210	211	—	211
		Concentrato	206,1	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	45	45	—	45
		Concentrato	45	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2006****recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 20ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di incorporazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	17,5	14	14	14
	Burro $<$ 82 %	—	13,65	—	13
	Burro concentrato	20	16,58	20	16,5
	Crema	—	—	9	6
Caucione di trasformazione	Burro	19	—	15	—
	Burro concentrato	22	—	22	—
	Crema	—	—	10	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1704/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2006****recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 20^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi di intervento procedono all'apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L'articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.
- (2) Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3) Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l'importo massimo dell'aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 20^a gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,27 EUR/100 kg.

L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 21 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 1705/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2006****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 52ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 52ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 novembre 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 236,21 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1706/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2006****relativo al divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE) e IV per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).

ALLEGATO

N.	49
Stato membro	Belgio
Stock	POK/2A34.
Specie	Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)
Zona	Ila (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE) e IV
Data	20 ottobre 2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1707/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2006****che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 858/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2) Per i titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 31 ottobre 2006 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele e le pesche, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 858/2006 dal 1° luglio al 31 ottobre 2006, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 159 del 13.6.2006, pag. 5.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 31 ottobre 2006 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

Prodotto	Tasso di restituzione (EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	20	100 %
Arance	29	100 %
Limoni	50	100 %
Uve da tavola	12	100 %
Mele	23	100 %
Pesche	11	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1708/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2006

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate dal 1° al 10 novembre 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

— 390 t originarie del Botswana,

— 30 t originarie del Namibia,

Regno Unito:

— 130 t originarie del Botswana,

— 223 t originarie del Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	13 639 t,
Kenia:	142 t,
Madagascar:	7 579 t,
Swaziland:	3 363 t,
Zimbabwe:	9 100 t,
Namibia:	6 869 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2006.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

(2006/788/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Gabon.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
- (3) È opportuno assicurare il prosieguo delle attività di pesca a partire dalla data di scadenza del protocollo precedente ⁽¹⁾ fino all'entrata in vigore del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 3 dicembre 2005.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	13
		Portogallo	3
Pesca del tonno	Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	12
		Francia	12

⁽¹⁾ Approvato dal regolamento (CE) n. 580/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002 (GU L 89 del 5.4.2002, pag. 3).

Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca del Gabon secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

A. Lettera del governo del Gabon

Egregio signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011, siglato venerdì 28 ottobre 2005, mi prego informarLa che il Gabon è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2005, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima rata della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2006.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Gabon

B. Lettera della Comunità europea

Egregio signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011, siglato venerdì 28 ottobre 2005, mi prego informarLa che il Gabon è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2005, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima rata della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2006.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011***Articolo 1***Periodo d'applicazione e possibilità di pesca**

1. A decorrere dal 3 dicembre 2005 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982)

— tonniere congelatrici con reti a circuizione: 24 unità,

— pescherecci con palangari di superficie: 16 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato del medesimo.

*Articolo 2***Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento**

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo si compone, da una parte, per il periodo di cui all'articolo 1, di un importo di 715 000 EUR all'anno equivalente a un quantitativo di riferimento di 11 000 tonnellate annue e, dall'altra, di un importo specifico di 145 000 EUR all'anno destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca nel Gabon. Tale importo specifico è parte integrante della contropartita finanziaria unica definita nell'articolo 7 dell'accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1, vale a dire 860 000 EUR, vengono pagati annualmente dalla Comunità nel periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque del Gabon supera le 11 000 tonnellate, l'importo di 715 000 EUR della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. L'importo annuo complessivo a carico della Comunità non può tuttavia superare il doppio dell'importo di cui al paragrafo 3 (1 430 000 EUR). Se i quantitativi catturati dalle navi comunitarie eccedono i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo totale, l'importo dovuto per la quantità che eccede tale limite è versato l'anno seguente.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 settembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per gli anni seguenti.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, l'impiego di tale contropartita rientra nella competenza esclusiva delle autorità del Gabon.

7. La contropartita finanziaria è versata al Tesoro pubblico del Gabon sul conto «Pesca marittima», numero 47 069 X.

*Articolo 3***Cooperazione per una pesca responsabile — Riunione scientifica**

1. Le due parti s'impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon in base ai principi di non discriminazione tra le varie flotte presenti in dette acque.

2. Nel periodo di applicazione del protocollo la Comunità e le autorità del Gabon si adopereranno per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse nella zona della pesca del Gabon.

3. Le parti s'impegnano a cooperare a livello di sottoregione e, in particolare, nell'ambito del COREP, ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile.

4. A norma dell'articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello di sottoregione, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Gabon. In tal caso la contropartita finanziaria di 715 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo di 715 000 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati annualmente dalle navi comunitarie superino il doppio di 11 000 t (vale a dire 22 000 t), l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

2. Al contrario, nel caso in cui le parti concordino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Le parti possono altresì rivedere, previa consultazione e di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate nell'articolo 1, la Comunità consulterà il Gabon ai fini dell'eventuale concessione dell'autorizzazione relativa a tali nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare per quanto riguarda le specie di acque profonde presenti nelle acque del Gabon. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e altri criteri adeguati.

Le parti praticheranno la pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse convenuti, se del caso nell'ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno fornito risultati positivi, il governo del Gabon può attribuire alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del protocollo attuale. In tal caso sarà maggiorata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze straordinarie

1. Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Gabon, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La sospensione è decisa previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse, a condizione che la Comunità europea abbia soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire il ritorno alle attività di pesca.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza con il pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Gabon

1. Una quota pari al sessanta per cento (60 %) della contropartita finanziaria totale fissata all'articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon.

Tale dotazione è gestita dal Gabon in funzione degli obiettivi concordati dalle parti, in base alle priorità stabilite a livello nazionale per la gestione sostenibile e responsabile del settore della pesca, e della conseguente programmazione annuale e pluriennale, secondo quanto indicato nel seguente paragrafo 2.

2. Su proposta del Gabon e ai fini dell'attuazione del paragrafo precedente, all'entrata in vigore del protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e il Gabon concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità d'applicazione, tra cui in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 supra e gli importi specifici per le iniziative da effettuare annualmente;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Gabon nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzazione degli importi specifici per le iniziative da effettuare annualmente deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4. Il Gabon decide ogni anno in merito all'assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Gabon notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° maggio dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del pre-

sente protocollo al fine di adattare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell'applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti del Gabon notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Gabon possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Gabon sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Gabon, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di revisione

Nel quarto anno di applicazione del presente protocollo, dell'allegato e delle relative appendici, le parti possono rivedere le

disposizioni del protocollo, dell'allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle. Le modifiche possono riguardare anche il quantitativo di riferimento e gli anticipi forfettari versati dagli armatori.

Articolo 12

Abrogazione

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Essi si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2005.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL GABON DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nel Gabon. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione del Gabon, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nel Gabon nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.
3. Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Gabon. La domanda di licenza reca il nome e l'indirizzo di tale rappresentante.
4. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della Pesca del Gabon una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.
5. Le domande sono presentate al ministero della Pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.
6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità del Gabon a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.
8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal ministero della Pesca del Gabon tramite la delegazione della Commissione europea nel Gabon entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.
10. Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.
11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
12. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, come previsto all'articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

13. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero della Pesca del Gabon tramite la delegazione della Commissione europea.
14. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al ministero della Pesca del Gabon. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Gabon.
15. La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capitolo VIII, paragrafo 2, del presente allegato.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — Canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Gabon per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 4 550 EUR all'anno per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all'anno,
 - 2 030 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 58 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all'anno.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea con copia alla delegazione della Commissione europea e alle autorità del Gabon, entro il 15 maggio di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 5 in prosieguo.
5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno dell'anno $n + 1$ sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) l'IEO (Instituto Español de Oceanografía), l'IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) tramite la delegazione della Commissione europea.
6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della Pesca del Gabon e agli armatori.
7. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità del Gabon entro il 31 luglio dell'anno $n + 1$ sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7, del presente capitolo.
8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPITOLO II

ZONE DI PESCA

1. Le navi della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle dodici miglia marine a partire dalle linee di base per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con i palangari di superficie.
2. Zone vietate alla navigazione
È vietata qualsiasi forma di navigazione nelle zone adiacenti alle attività di sfruttamento petrolifero.

Il ministero della Pesca del Gabon comunica i confini di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca.

Le zone vietate alla navigazione sono inoltre comunicate, per informazione, alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica del Gabon, analogamente ad eventuali modifiche, che saranno rese note almeno due mesi prima della loro applicazione.

CAPITOLO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:
 - il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca del Gabon,
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Gabon e un trasbordo,
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Gabon e uno sbarco nel Gabon.
2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque del Gabon nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al ministero della Pesca del Gabon ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti conformemente alla procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. Le modalità di comunicazione delle catture sono indicate nel prosieguo.
 - 2.1. Durante il periodo annuale di validità della licenza, ai sensi del capitolo I, sezione 3, paragrafo 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono trasmessi al ministero della Pesca del Gabon entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata durante il suddetto periodo. Copie di tali originali sono trasmesse contemporaneamente per e-mail o per fax allo Stato membro di bandiera e al ministero della Pesca del Gabon.
 - 2.2. Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque del Gabon le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «fuori ZEE Gabon».
 - 2.3. I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo del Gabon si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nel Gabon. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

CAPITOLO IV

TRASBORDO E SBARCHI

Le due parti cooperano per migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti del Gabon.

1. Sbarchi

Le tonniere comunitarie che sbarcano volontariamente in un porto del Gabon beneficiano, per ogni tonnellata pescata nelle acque del Gabon, di una riduzione di 5 EUR sull'importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, paragrafo 2, dell'allegato.

Un'ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca a uno stabilimento di trasformazione del Gabon.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell'allegato) a partire dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati saranno definite in occasione della prima commissione mista.
3. Valutazione
Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati nell'ambito della Commissione mista, in funzione dell'impatto socioeconomico generato dagli sbarchi effettuati nell'anno in questione.

CAPITOLO V

IMBARCO DI MARINAI

1. Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP, alle condizioni e limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi saranno originari di paesi ACP,
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca dei paesi terzi sarà originario di paesi ACP.
2. Gli armatori faranno il possibile per imbarcare ulteriori marinai originari di paesi ACP.
3. La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi comunitarie, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. I contratti di lavoro dei marinai ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marinai dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Gabon e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
6. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPITOLO VI

MISURE TECNICHE

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPITOLO VII

OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque del Gabon nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dall'organizzazione regionale competente del Gabon alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1. Le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato dall'organizzazione regionale competente per controllare le catture effettuate nelle acque del Gabon.

- 1.2. L'autorità regionale competente elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono aggiornati e comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
- 1.3. L'autorità regionale competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità del Gabon competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalle autorità regionali competenti all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità regionali competenti.
4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata nelle acque di pesca del Gabon successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Gabon previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:
 - 8.1. osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - 8.4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 8.5. verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque di pesca del Gabon riportati nel giornale di bordo;
 - 8.6. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;
 - 8.7. comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore:
 - 11.1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle competenti autorità regionali con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità regionali competenti.

CAPITOLO VIII

CONTROLLO

1. La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Gabon preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Le navi comunitarie possono essere iscritte nell'elenco di cui al punto precedente non appena ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo previsto al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest'ultima.
3. **Entrata e uscita dalla zona**
 - 3.1. Le navi comunitarie notificano alle autorità del Gabon preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca del Gabon e dichiarano inoltre i quantitativi complessivi e le specie detenute a bordo.
 - 3.2. Nel notificare l'uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax [(241) 76 46 02] e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio (codice di chiamata DGPA-6241 MH2) o per e-mail (dgpa@internetgabon.com).
 - 3.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità del Gabon è considerata come una nave colta in infrazione.
 - 3.4. Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.
4. **Procedure di controllo**
 - 4.1. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque del Gabon permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario del Gabon incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'espletamento delle sue mansioni.
 - 4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
 - 4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5. Controllo via satellite

- 5.1. Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 4. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo del Gabon alla delegazione della Comunità europea nel Gabon, dell'entrata in funzione del centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Gabon.

6. Fermo

- 6.1. Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti del Gabon informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle acque di pesca del Gabon.
- 6.2. Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

7. Verbale di fermo

- 7.1. L'autorità competente del Gabon compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.
- 7.2. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
- 7.3. Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità del Gabon. In caso di infrazione lieve l'autorità competente del Gabon può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

- 8.1. Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità del Gabon, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.
- 8.2. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante sono informati dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

- 9.1. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
- 9.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa del Gabon.
- 9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità del Gabon una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Gabon.
- 9.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

— dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

— dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 e che la medesima sia stata accettata dalle competenti autorità del Gabon, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.

10. **Trasbordi**

- 10.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque del Gabon effettuano tale operazione nella rada dei porti del Gabon.
 - 10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità del Gabon, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
 - il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo,
 - il nome del cargo vettore,
 - il quantitativo per ogni specie da trasbordare,
 - la data del trasbordo.
 - 10.3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca del Gabon. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità del Gabon le dichiarazioni di cattura e notificare la propria intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca del Gabon.
 - 10.4. Nella zona di pesca del Gabon è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa del Gabon in vigore.
 11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto del Gabon consentono agli ispettori del Gabon di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.
-

Appendici

1. Formulario per la domanda di licenza
 2. Giornale di bordo ICCAT
 3. Disposizioni in materia di controllo via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca del Gabon
-

Appendice 1

Ministero della Pesca

DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell'armatore:

2. Indirizzo dell'armatore:

3. Nome del rappresentante o dell'agente:

4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:

.....

5. Nome del comandante:

6. Nome dell'imbarcazione:

7. Numero di immatricolazione:

8. Numero di fax:

9. E-mail:

10. Codice radio:

11. Data e luogo di costruzione:

12. Stato di bandiera:

13. Porto di registrazione:

14. Porto di armamento:

15. Lunghezza fuori tutto:

16. Larghezza:

-
17. Stazza lorda:
18. Stazza netta:
19. Capacità della stiva:
20. Capacità di refrigerazione o congelamento:
21. Tipo e potenza del motore:
22. Attrezzi da pesca:
23. Numero di marinai:
24. Sistema di comunicazione:
25. Indicativo di chiamata:
26. Segnaletica utilizzata:
27. Operazioni di pesca praticate:
28. Luogo di sbarco:
29. Zone di pesca:
30. Specie da catturare:
31. Durata di validità:
32. Condizioni speciali:
- Parere della direzione generale della Pesca e dell'acquacoltura:
- Osservazioni del ministero della Pesca:
-

Appendice 3

Disposizioni in materia di controllo via satellite dei pescherecci comunitari che esercitano la pesca nella ZEE del Gabon in base all'accordo di pesca CE/GABON

1. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e il Gabon saranno soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella ZEE del Gabon.
2. Ai fini del controllo via satellite, le autorità del Gabon comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE del Gabon.

Le autorità del Gabon trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS-84).

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 metri e con un intervallo di confidenza del 99 %.
5. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE del Gabon, il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Gabon, ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Tali messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.
7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP del Gabon. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni otto ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni due ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette tali messaggi al CSP del Gabon. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE del Gabon.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque del Gabon. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP del Gabon ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.
9. Se il CSP del Gabon constata che il CSP dello Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti del CSP dello Stato di bandiera e quelli della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.
10. I dati di controllo comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità del Gabon, della flotta comunitaria operante nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e il Gabon. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati,
 - l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite,
 - l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta,
 - il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.
14. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

Comunicazione dei messaggi VMS al Gabon Rapporto di posizione

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero d'immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (HHMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione,
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Limiti della ZEE del Gabon

Coordinate della ZEE

Le autorità competenti del Gabon comunicano ai servizi competenti le zone vietate alla navigazione. Esse s'impegnano a comunicare almeno un mese prima qualsiasi modifica relativa alle suddette zone vietate.

Coordinate CSP del Gabon

Nome del CSP:

Tel. VSM:

Fax VSM:

E-mail VSM:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari

(Versione codificata)

(2006/789/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

TITOLO I

PROCEDURA GENERALE

SEZIONE I

Settore d'applicazione

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari ⁽³⁾, è stata modificata in modo sostanziale ⁽⁴⁾. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è perciò opportuno procedere alla codificazione di tale decisione.

(2) Con decisione del 27 settembre 1960 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari.

(3) È opportuno predisporre procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda le procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari.

Articolo 3

1. Secondo la procedura della sezione II vi è un motivo di consultazione non appena venga prevista, da parte dello Stato, di qualsiasi altra collettività pubblica o di qualsiasi organismo di assicurazione-crediti o di finanziamento che dipenda dallo Stato o da qualsiasi altra collettività pubblica, la concessione o la garanzia totale o parziale di crediti esterni:

a) legati a esportazioni di beni o di servizi;

b) che si scostino dalle norme di cui all'allegato I o da qualsiasi altra norma adottata dagli Stati membri.

2. La procedura di consultazione è applicabile quando:

a) si tratti di crediti fornitori o di crediti finanziari;

b) tali crediti formino oggetto di contratti singoli o di intese globali di credito definite all'articolo 3;

c) i crediti siano puramente privati o facciano appello interamente o parzialmente a fondi pubblici.

3. I crediti misti che associano fondi pubblici e privati, nonché le intese globali di crediti privati accompagnati da abbuoni di interessi su fondi pubblici, sono considerati, per l'applicazione della procedura di consultazione, come crediti pubblici.

1. Per «intesa globale di credito» si intende qualsiasi accordo o dichiarazione, sotto qualsiasi forma, in virtù dei quali è portata a conoscenza di un paese terzo o degli esportatori o degli istituti finanziari l'intenzione di garantire crediti fornitori o crediti finanziari o di concedere crediti finanziari all'interno di massimali determinati o determinabili e a beneficio di un insieme di operazioni.

⁽¹⁾ GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 302 del 7.12.2004, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1973, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato III.

⁽⁵⁾ GU 66 del 27.10.1960, pag. 1339.

La procedura di consultazione è applicabile a tali intese globali, anche se la natura delle esportazioni non è stata definita e anche se non è stato preso alcun impegno formale, essendo stato riservato il diritto di deliberare su ciascun contratto individuale.

2. Se durante la consultazione sulla concessione di una intesa globale, a prescindere dalla natura pubblica o privata della stessa, uno Stato membro o la Commissione chiede che intervenga una consultazione orale e se durante quest'ultima sette Stati membri chiedono che tutti i contratti individuali, o taluni di essi che saranno imputati su tale intesa, siano oggetto di consultazioni preliminari, la consultazione è applicabile a tali contratti.

3. Lo Stato membro che ha accordato un'intesa globale notifica a posteriori ogni sei mesi lo stato di utilizzazione di tale intesa.

SEZIONE II

Procedura

Articolo 4

Se si tratta di un contratto individuale, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni:

- a) paese di destinazione;
- b) localizzazione dell'operazione o, in subordine, indicazione della sede sociale del contraente del paese di destinazione;
- c) caratteristiche dell'operazione:
 - i) natura dell'operazione: tipo di materiale e numero approssimativo di unità da fornire;
 - ii) entità in funzione della scala di cui all'allegato II;
 - iii) qualità pubblica o privata degli acquirenti e garanti eventuali;
 - iv) se si tratta di un'operazione oggetto di un bando di gara internazionale: data limite fissata per la presentazione delle offerte;
- d) principali condizioni di credito chieste dall'eventuale beneficiario;
- e) condizioni di credito che le autorità del paese esportatore intendono concedere:
 - i) percentuale pagabile a credito;
 - ii) durata del credito e decorrenza di tale credito (ad esempio ciascuna consegna, ultima consegna, messa in funzione);

- iii) ritmo di rimborso;
- iv) qualora i rimborsi non si suddividano in quote di importo uguale regolarmente scaglionate tra la decorrenza e la scadenza del credito, modalità precise di rimborso (percentuale di ciascuna quota e data esatta di rimborso);
- v) abbuono effettivo di interesse, qualora sia in deroga al diritto comune; tasso di interesse, qualora il credito debba essere accordato su fondi pubblici;
- vi) oneri di assicurazione-crediti, qualora siano in deroga al diritto comune;
- vii) estensione e condizioni di qualsiasi sostegno per costi locali;
- f) ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate:

- i) credito di aiuto;
- ii) concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no);
- iii) operazione da imputare su un'intesa globale già oggetto di una consultazione preliminare.

Articolo 5

Se si tratta di intese globali di credito, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni:

- a) paese di destinazione;
- b) importo dell'intesa globale;
- c) destinazione del credito:
 - i) nella misura del possibile, localizzazione;
 - ii) tipo di materiale di cui è eventualmente prevista la fornitura;
 - iii) qualità pubblica o privata dei beneficiari del credito e garanti eventuali;
- d) condizioni di credito per analogia con le condizioni di cui all'articolo 4, lettera e), nonché condizioni di imputabilità dei contratti individuali (per esempio date limite di imputazione sull'intesa globale, importo minimo eventualmente previsto per i contratti);

e) ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate:

- i) credito di aiuto;
- ii) concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no).

Articolo 6

La trasmissione delle informazioni viene effettuata osservando la seguente numerazione:

- a) contratti individuali: sigla dello Stato membro consultante seguita da un numero d'ordine per anno; qualora il contratto sia imputato su un'intesa globale, occorre indicare anche la numerazione di detta intesa globale;
- b) intese globali di crediti privati: lettera «X» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno;
- c) crediti pubblici o misti: lettera «A» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno.

Articolo 7

Per consentire un coordinamento tempestivo della posizione degli Stati membri, le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 devono essere trasmesse non appena possibile dopo l'inizio dell'esame delle garanzie o degli stessi crediti previsti ovvero di ogni altra decisione che, a norma di una regolamentazione nazionale o in base alle consuetudini amministrative nazionali, costituisca un precedente per l'ulteriore istruzione delle garanzie o dei crediti.

Articolo 8

In caso di modifica degli elementi che motivano una deroga alle norme o se vengono previste nuove condizioni essenziali di credito che differiscono da quelle inizialmente segnalate dallo Stato membro consultante, si rende necessaria una nuova consultazione e le relative informazioni vengono trasmesse secondo una numerazione riveduta.

Se tuttavia le nuove condizioni previste sono più restrittive, lo Stato membro interessato è tenuto soltanto ad una informazione immediata che conserva la numerazione iniziale.

Articolo 9

Le informazioni di cui agli articoli 4 e 5, le risposte di cui all'articolo 10 nonché le notifiche di cui all'articolo 15 sono

trasmesse mediante telex ai destinatari designati rispettivamente da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e dal segretariato generale del Consiglio.

Tutta la corrispondenza relativa ad una consultazione reca la numerazione di quest'ultima e l'indicazione del paese di destinazione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri e la Commissione possono:

- a) dichiarare che le condizioni previste dallo Stato membro consultante non suscitano osservazioni;
- b) chiedere allo Stato membro consultante precisazioni supplementari;
- c) formulare osservazioni e riserve o esprimere un parere sfavorevole; è considerato parere sfavorevole unicamente il parere esplicitamente formulato con i termini «parere sfavorevole»;
- d) chiedere una riunione di consultazione.

2. La riunione di consultazione è d'obbligo se l'operazione soggetta a consultazione è stata oggetto di pareri sfavorevoli da parte di sette Stati membri.

3. Salvo applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato membro consultante è tenuto a sospendere la decisione fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 11 o, qualora una riunione di consultazione debba svolgersi d'obbligo a norma delle disposizioni del paragrafo 2, finché non si sarà tenuta tale riunione.

Articolo 11

La procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, deve essere applicata entro un termine di 7 giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione introduttiva dello Stato membro consultante.

Qualora allo Stato membro consultante siano state rivolte richieste di precisazioni supplementari al più tardi alla scadenza del suddetto termine di sette giorni di calendario, lo Stato membro consultante deve rispondere entro un termine di cinque giorni di calendario.

Il partecipante alla procedura dispone di un termine massimo di tre giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della precisazione supplementare in questione per rendere noto il suo parere.

Articolo 12

L'assenza di una risposta da parte degli Stati membri consultati e della Commissione entro i termini fissati all'articolo 11 è considerata equivalente all'assenza di osservazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

La riunione di consultazione è d'obbligo e le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, sono applicabili non appena uno Stato membro che ha formulato richieste di precisazioni supplementari notifica ai destinatari di cui all'articolo 9 di non aver ricevuto risposta alla scadenza del termine fissato all'articolo 11, secondo comma.

Articolo 13

A titolo eccezionale, lo Stato membro consultante ha la facoltà di prendere una decisione immediata sull'operazione prevista ove ritenga che detta decisione non possa più essere procrastinata.

Tuttavia, a meno che si tratti di crediti esclusivamente su fondi pubblici, la disposizione del primo comma non è applicabile:

- a) se la decisione di accordare o garantire il credito è fondata esclusivamente su una concorrenza intracomunitaria. È ammessa tuttavia la possibilità di prendere una decisione immediata in merito ad un'operazione, alle condizioni che un altro Stato membro abbia già deciso di appoggiare;
- b) se una procedura definita a livello internazionale e alla quale aderiscono tutti gli Stati membri, prevede per i partecipanti, in caso di urgenza, soltanto la possibilità di ridurre i termini normali per la risposta.

Articolo 14

Le riunioni di consultazione hanno luogo in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari istituito con decisione del Consiglio del 27 settembre 1960, o delle riunioni dei suoi sottogruppi. Inoltre, su richiesta di uno degli Stati membri, si procede alla convocazione di riunioni speciali nell'intervallo fra le sessioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

Gli Stati membri e la Commissione comunicano ai destinatari di cui all'articolo 9, se possibile 4 giorni di calendario prima delle riunioni di consultazione, l'elenco dei casi che intendono sottoporre a discussione.

Le riunioni di consultazione sono convocate nella sede del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 15

In tutti i casi la decisione finale presa per ciascuna operazione è portata a conoscenza degli altri Stati membri. La notifica di tale decisione è accompagnata dall'indicazione dei motivi per i quali lo Stato membro consultante non sia stato eventualmente in grado di seguire le osservazioni, le riserve o i pareri sfavorevoli dei membri consultati.

TITOLO II

PROCEDURE PARTICOLARI*Articolo 16*

Uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro se è informato di una operazione che non è stata ancora oggetto di una consultazione e in particolare delle condizioni di credito adottate da un esportatore o da un istituto finanziario. Qualora tale richiesta di precisazioni restasse senza risposta entro un termine di sette giorni di calendario, lo Stato membro richiedente ha il diritto di ritenere che lo Stato membro consultato sia al corrente dell'operazione e che le condizioni di credito adottate siano considerate acquisite. Esso ha la facoltà di avviare una consultazione secondo la procedura di cui al titolo I, dichiarando esplicitamente che è motivata da una situazione concorrenziale considerata acquisita.

Se una consultazione è già stata avviata da uno Stato membro e se un altro Stato membro, chiamato a fornire il proprio appoggio per la stessa operazione, interpella il primo sulla sua posizione definitiva, la mancanza di risposta, alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi, autorizza lo Stato membro interpellante a ritenere che lo Stato membro interpellato abbia appoggiato l'operazione alle condizioni segnalate durante la consultazione.

Articolo 17

I crediti non legati che si discostano dalle norme riportate nell'allegato I o che si discostassero da qualsiasi altra norma adottata dagli Stati membri, danno luogo, nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari, alla notifica:

- a) degli elementi essenziali dei crediti concessi durante il trimestre precedente;
- b) della situazione di utilizzazione dei crediti non legati al termine dell'anno precedente.

Articolo 18

Qualora uno Stato membro abbia concluso con un paese terzo un accordo in cui si preveda la possibilità di concedere crediti senza fissarne le condizioni precise:

- a) se si tratta di crediti legati, è tenuto a comunicare senza indugio gli elementi essenziali di tale accordo ai destinatari di cui all'articolo 9;
- b) se si tratta di crediti non legati, le notifiche di cui all'articolo 17 dovranno vertere anche su tali crediti.

TITOLO III

RELAZIONI PERIODICHE*Articolo 19*

Il gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari riferisce semestralmente sull'applicazione delle procedure di cui ai titoli I e II.

Oltre a tali relazioni periodiche saranno pure compilate relazioni complementari, se la natura e l'importanza dei problemi incontrati nell'applicazione delle procedure le renderanno necessarie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 20*

La decisione 73/391/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA

ALLEGATO I

NORME COMUNITARIE CUI NON SI PUÒ DEROGARE SENZA CONSULTAZIONE

A. Durata dei crediti

Il credito accordato, si tratti di credito di fornitura o di credito finanziario, non deve superare i cinque anni a decorrere dalle seguenti date:

1. beni strumentali consistenti in articoli utilizzabili individualmente (per esempio locomotive):
 - data media o date effettive alle quali l'acquirente deve prendere possesso effettivo dei beni nel proprio paese;
2. beni strumentali destinati a impianti o a fabbriche completi, quando il fornitore non è responsabile della presa in consegna:
 - data alla quale l'acquirente deve prendere possesso effettivo dell'intera attrezzatura (esclusi i prezzi di ricambio) fornita in base al contratto;
3. contratti di costruzione in cui l'imprenditore non è responsabile della presa in consegna:
 - data di completamento della costruzione;
4. contratti di impianto (o di costruzione) in cui il fornitore (o l'imprenditore) è contrattualmente responsabile della presa in consegna:
 - data alla quale il fornitore (o l'imprenditore) ha ultimato l'impianto (o la costruzione) e le prove preliminari per accertare che è in grado di funzionare, indipendentemente dal fatto che l'impianto (o la costruzione) sia o non sia consegnato a quella data a termini del contratto e indipendentemente dall'esistenza di impegni assunti dal fornitore (o dall'imprenditore), per quanto riguarda, ad esempio, la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione del personale locale;
5. nei casi di cui ai punti 2, 3 e 4, quando il contratto preveda l'esecuzione separata di varie parti di un progetto:
 - data di decorrenza di ogni singola parte o data media di decorrenza delle varie parti, oppure, quando il fornitore abbia sottoscritto un contratto non per la totalità ma per una parte essenziale del progetto, data di decorrenza adeguata all'insieme del progetto.

B. Percentuali di spese locali

Sempre che si tratti di crediti garantiti privati, la residua frazione, pagabile a credito, della parte locale non deve superare il 5 % dell'ammontare del contratto.

Non occorre tuttavia procedere a una consultazione per quei contratti in cui il pagamento della parte locale è effettuato al più tardi allo scadere di un termine di 3 mesi a decorrere dal completamento definitivo dei lavori o delle consegne.

Ai fini dell'interpretazione di questa norma, si intende:

- a) per «frazione residua pagabile a credito», la frazione restante dopo l'imputazione sulla parte locale di tutti gli acconti relativi al contratto;
- b) per «parte locale», la parte del prezzo contrattuale corrispondente alle spese che l'esportatore prevede di sostenere sul posto per pagare i propri dipendenti, i terzi o le forniture;
- c) per «contratto», tutti i tipi di contratto (di fornitura, di lavoro, misti);
- d) per «acconti», la totalità delle somme pagabili tra l'ordinazione e il completamento definitivo dei lavori o delle consegne.

C. Contratti di leasing

Ai fini dell'applicazione delle norme che formano oggetto della presente decisione, questi contratti sono assimilati a crediti. La loro durata, qualora non sia espressamente limitata, è considerata eccedente cinque anni.

*ALLEGATO II***SCALA DEI VALORI DA UTILIZZARE**

Categoria I:	fino a 750 000 DSP
Categoria II:	da 600 000 a 1 200 000 DSP
Categoria III:	da 1 000 000 a 2 200 000 DSP
Categoria IV:	da 2 000 000 a 3 200 000 DSP
Categoria V:	da 3 000 000 a 5 000 000 DSP
Categoria VI:	da 4 800 000 a 7 600 000 DSP
Categoria VII:	da 7 400 000 a 11 200 000 DSP
Categoria VIII:	da 10 000 000 a 22 000 000 DSP
Categoria IX:	da 20 000 000 a 44 000 000 DSP
Categoria X:	oltre 40 000 000 DSP.

*ALLEGATO III***DECISIONE ABROGATA E SUCCESSIVA MODIFICA**

Decisione 73/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	(GU L 346 del 17.12.1973, pag. 1)
Decisione 76/641/CEE del Consiglio	(GU L 223 del 16.8.1976, pag. 25)

⁽¹⁾ La decisione 73/391/CEE è stata inoltre modificata dai seguenti atti non abrogati:
— atto di adesione del 1985,
— atto di adesione del 1994.

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 73/391/CEE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 21
Allegato, articolo 1, alinea	Articolo 2, paragrafo 1, alinea
Allegato, articolo 1, primo e secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)
Allegato, articolo 2, primo comma, alinea	Articolo 2, paragrafo 2, alinea
Allegato, articolo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c)
Allegato, articolo 2, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 3
Allegato, articolo 3	Articolo 3
Allegato, articolo 4, lettere a) e b)	Articolo 4, lettere a) e b)
Allegato, articolo 4, lettera c), dal primo al quarto trattino	Articolo 4, lettera c), punti da i) a iv)
Allegato, articolo 4, lettera d)	Articolo 4, lettera d)
Allegato, articolo 4, lettera e), dal primo al settimo trattino	Articolo 4, lettera e), punti da i) a vii)
Allegato, articolo 4, lettera f)	Articolo 4, lettera f), punti da i) a iii)
Allegato, articolo 5, lettere a) e b)	Articolo 5, lettere a) e b)
Allegato, articolo 5, lettera c), primo, secondo e terzo trattino	Articolo 5, lettera c), punti da i) a iii)
Allegato, articolo 5, lettera d)	Articolo 5, lettera d)
Allegato, articolo 5, lettera e)	Articolo 5, lettera e), punti i) e ii)
Allegato, articolo 6, alinea	Articolo 6, alinea
Allegato, articolo 6, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 6, lettere da a) a c)
Allegato, articoli da 7 a 9	Articoli da 7 a 9
Allegato, articolo 10, paragrafo 1, alinea	Articolo 10, paragrafo 1, alinea
Allegato, articolo 10, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino	Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d)
Allegato, articolo 10, paragrafi 2 e 3	Articolo 10, paragrafi 2 e 3
Allegato, articoli 11 e 12	Articoli 11 e 12
Allegato, articolo 13, primo comma	Articolo 13, primo comma
Allegato, articolo 13, secondo comma, alinea	Articoli 13, secondo comma, alinea
Allegato, articolo 13, secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 13, secondo comma, lettere a) e b)
Allegato, articoli da 14 a 16	Articoli da 14 a 16
Allegato, articolo 17, alinea	Articolo 17, alinea
Allegato, articolo 17, primo e secondo trattino	Articolo 17, lettere a) e b)
Allegato, articolo 18, alinea	Articolo 18, alinea
Allegato, articolo 18, primo e secondo trattino	Articolo 18, lettere a) e b)

Decisione 73/391/CEE	Presente decisione
Allegato, articolo 19	Articolo 19
—	Articolo 20
Allegato 1, punto A	Allegato I, punto A
Allegato 1, punto B, alinea	Allegato I, punto B, primo comma
Allegato 1, punto B, primo trattino	Allegato I, punto B, secondo comma
Allegato 1, punto B, secondo trattino, primo, secondo, terzo e quarto sottotrattino	Allegato I, punto B, terzo comma, lettere da a) a d)
Allegato 1, punto C	Allegato I, punto C
Allegato 2	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

concernente l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'India nell'ambito dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC in relazione ad un ostacolo agli scambi costituito dal mantenimento da parte dell'India di un dazio addizionale sui vini e sugli alcolici importati e di un dazio addizionale straordinario sugli alcolici importati, nonché dal mantenimento da parte dello stato indiano del Tamil Nadu di un divieto di vendita di vini e alcolici importati

(2006/790/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (il «regolamento sugli ostacoli agli scambi»). La denuncia è stata presentata congiuntamente dal Comité européen des entreprises vins («CEEV») e dall'Organizzazione europea degli alcolici («CEPS»).
- (2) La denuncia riguardava alcune presunte pratiche commerciali indiane che incidevano negativamente sull'importazione e la vendita di vini e alcolici in India ⁽²⁾. Tali pratiche comprendevano un dazio addizionale sulle

importazioni di vini ed alcolici applicato dall'India, imposte indirette sui vini e gli alcolici importati applicate da alcuni stati indiani e limitazioni alla vendita di vini e alcolici importati applicate da alcuni stati indiani.

- (3) Nella denuncia si affermava che tali pratiche erano incompatibili con gli articoli II, III e XI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»). Di conseguenza i denunciati chiedevano alla Commissione di adottare i provvedimenti opportuni.
- (4) La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento comunitario d'esame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi. Il 17 settembre 2005 la Commissione ha quindi avviato il procedimento dopo aver sentito gli Stati membri in sede di comitato consultivo ⁽³⁾.
- (5) Durante il procedimento d'esame i denunciati hanno ritirato le denunce relative alle imposte indirette sui vini e sugli alcolici importati applicate da alcuni stati indiani, mentre l'India ha introdotto un nuovo dazio addizionale («dazio addizionale straordinario») sulle importazioni di vini e alcolici. Nell'ambito del procedimento la Commissione ha quindi svolto un'inchiesta sul dazio addizionale, sul dazio addizionale straordinario e sulle presunte limitazioni alla vendita di vini e alcolici importati applicate da alcuni stati indiani.
- (6) L'inchiesta ha esaminato la pertinente legislazione indiana e ha valutato i pareri espressi dai vari ministri del governo indiano, nonché dalla Comunità e dalle imprese e associazioni di categoria indiane.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

⁽²⁾ Il procedimento riguarda i vini, i vermouth, i vini e gli alcolici aromatizzati classificati alle voci SA 2204, 2205, 2206 e 2208. Sono compresi i vini spumanti e non spumanti, i vermouth e altri vini arricchiti, quali il porto e lo sherry, nonché alcolici distillati da materie prime di origine agricola come brandy e acquavite di vino, whisky, gin, vodka, rum e altri liquori.

⁽³⁾ GU C 228 del 17.9.2005.

- (7) L'inchiesta è giunta alla conclusione che il dazio addizionale è incompatibile con l'articolo II, paragrafo 1 del GATT 1994 e non trova giustificazione nell'articolo II, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994, in quanto si applica ai vini e agli alcolici, e che il dazio addizionale straordinario è incompatibile con l'articolo II, paragrafo 1 del GATT 1994 e non trova giustificazione nell'articolo II, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994, in quanto si applica agli alcolici. Poiché tale pratica è vietata dall'accordo OMC, sussistono elementi di prova di un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.
- (8) L'inchiesta è anche giunta alla conclusione che occorre analizzare ulteriormente le presunte limitazioni alla vendita di vini e alcolici importati applicate da alcuni stati indiani. Un'analisi condotta dopo il completamento dell'inchiesta ha evidenziato che la legislazione dello stato indiano del Tamil Nadu prevede un divieto di vendita di vini e alcolici importati, che è incompatibile con l'articolo III, paragrafo 4 del GATT 1994. Poiché tale pratica è vietata dall'accordo OMC, sussistono elementi di prova di un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.
- (9) L'inchiesta ha dimostrato che, pur essendo state eliminate nel 2001 le restrizioni quantitative all'importazione di vini e alcolici a seguito di un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'India nell'ambito dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, le importazioni di vini e alcolici dalla CE sono diminuite nel 2002 e a partire dal 2003 sono aumentate solo proporzionalmente all'aumento globale del consumo di vini e alcolici in India. Gli effetti che avrebbero dovuto logicamente derivare dall'abolizione delle restrizioni quantitative non si sono pertanto verificati a causa dell'applicazione delle misure sotto inchiesta.
- (10) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che nel 2004 in India il consumo globale di vini e di alcolici è stato rispettivamente di 0,67 e 87,1 milioni di casse da nove litri, con una crescita attesa tra il 5 % e il 10 % l'anno nel corso del prossimo decennio, mentre meno dello 0,5 % degli alcolici e meno del 9 % dei vini consumati in India sono prodotti importati soggetti al dazio addizionale e al dazio addizionale straordinario.
- (11) L'inchiesta ha confermato che in India vi è un ampio mercato potenziale per i vini e gli alcolici importati, e che l'abolizione del dazio addizionale sui vini e gli alcolici e del dazio addizionale straordinario sugli alcolici comporterebbe in vari stati indiani una riduzione dei prezzi al consumo dei vini e degli alcolici importati pari rispettivamente al 22 %-35 % e al 23 %-48 %. Una riduzione di tale ampiezza farebbe notevolmente aumentare la domanda di vini e alcolici importati, date le preferenze dei consumatori indiani e la crescita attesa del mercato indiano dei vini e degli alcolici.
- (12) Dagli elementi di prova risulta chiaramente che l'industria comunitaria ha subito e continua a subire effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.
- (13) I denunciati — produttori di vini e alcolici rispettivamente in undici e ventuno Stati membri della CE — rappresentano un settore importante dell'economia della Comunità. Nel 2005 hanno esportato prodotti per un totale di 10 450 milioni di euro in circa 150 mercati di paesi terzi ed hanno occupato direttamente più di 600 000 persone. L'inchiesta ha dimostrato che il dazio addizionale e il dazio addizionale straordinario hanno impedito ai produttori di questo settore di accedere al grande mercato potenziale indiano.
- (14) In base a quanto esposto si può concludere che è nell'interesse della Comunità, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi, di adottare misure nel quadro dell'OMC dirette ad eliminare rapidamente il dazio addizionale indiano sui vini e sugli alcolici importati, il dazio addizionale straordinario indiano sugli alcolici importati e il divieto di vendita di vini e alcolici importati nello stato indiano del Tamil Nadu, che costituiscono una violazione delle norme fondamentali dell'OMC nonché un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.
- (15) È inoltre di fondamentale importanza per la Comunità assicurarsi che i partner dell'OMC rispettino pienamente gli obblighi che si sono assunti, come è tenuta a fare la Comunità. Per il buon funzionamento del sistema commerciale multilaterale è quindi essenziale che l'incompatibilità con le norme dell'OMC sia risolta in quella sede.
- (16) Dall'introduzione del dazio addizionale, del dazio addizionale straordinario e del divieto di vendita nello stato indiano del Tamil Nadu e nel corso dell'inchiesta sono stati esperiti numerosi tentativi di risolvere la vertenza tramite incontri con le autorità indiane, ma non è emersa una volontà di dette autorità di giungere di comune accordo ad una soluzione. Essendo del tutto improbabile che la posizione indiana cambi, appare pertanto necessario avviare un procedimento nel quadro dell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sugli ostacoli agli scambi,

DECIDE:

Articolo 1

Il mantenimento e l'applicazione da parte dell'India di un dazio addizionale sui vini e sugli alcolici importati e di un dazio addizionale straordinario sugli alcolici importati, nonché il mantenimento e l'applicazione da parte dello stato indiano del Tamil Nadu di un divieto di vendita di vini e alcolici importati appaiono incompatibili con gli obblighi derivanti all'India dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ed in particolare con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e rappresentano un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94.

Articolo 2

La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'India nell'ambito dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC al fine di ottenere che l'ostacolo agli scambi di cui all'articolo 1 sia eliminato.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

recante la composizione del gruppo di coordinamento del gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/791/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

— il settore dell'utenza domestica, che rappresenta il 39 % del consumo totale europeo di gas.

vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

(5) Alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas devono pertanto partecipare rappresentanti degli organismi rappresentativi di tali settori.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/67/CE ha istituito un gruppo di coordinamento del gas al fine di agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri e di organismi rappresentativi dell'industria interessata e dei pertinenti consumatori.

(6) Occorre provvedere a regolare la diffusione delle informazioni da parte dei partecipanti al gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione⁽³⁾.

(2) Occorre stabilire la precisa composizione del gruppo di coordinamento del gas.

(7) Il gruppo di coordinamento del gas deve contribuire ad agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento. Esso può inoltre esaminare i provvedimenti da prendere a livello nazionale per fare fronte a tale evenienza e se del caso assistere gli Stati membri nel coordinamento dei suddetti provvedimenti. Deve inoltre procedere ad uno scambio regolare di informazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e prendere in considerazione gli aspetti pertinenti nel contesto di una grave interruzione dell'approvvigionamento,

(3) Alla luce delle disposizioni della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE⁽²⁾, debbono considerarsi rappresentativi dell'industria interessata i seguenti organismi:

— l'associazione europea rappresentativa dei grandi gestori della rete, cioè i gestori del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Composizione del gruppo di coordinamento del gas

— l'associazione europea rappresentativa dell'industria di approvvigionamento del gas,

1. Ciascuno Stato membro può designare al massimo due rappresentanti delle proprie autorità competenti.

— l'associazione internazionale che rappresenta i produttori di gas in Europa.

2. Gli organismi rappresentativi dell'industria interessata sono i seguenti:

(4) Per quanto riguarda i pertinenti consumatori, occorre distinguere tre principali settori di consumatori del gas naturale:

— Gas Infrastructure Europe (GIE),

— il settore industriale, che rappresenta il 35 % del consumo totale europeo di gas,

— Eurogas,

— il settore della produzione energetica che utilizza il gas come combustibile e che rappresenta il 22 % del consumo totale europeo di gas, e

— l'Associazione internazionale di produttori di petrolio e di gas (Oil and Gas Producers — OGP).

⁽¹⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

⁽³⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo.

3. Gli organismi rappresentativi dei pertinenti consumatori sono i seguenti:

- la Federazione internazionale dei consumatori industriali di energia (International Federation of Industrial Energy Consumers — IFIEC Europe),
- Eurelectric,
- Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).

Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Si designano partecipanti alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas per ciascuna riunione.

5. La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei nomi dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 2

Compiti del gruppo di coordinamento del gas

I compiti del gruppo di coordinamento del gas sono i seguenti:

- a) agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario anche in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento;
- b) esaminare i provvedimenti presi a livello nazionale per fare fronte ad una grave interruzione dell'approvvigionamento e se del caso assistere gli Stati membri nel coordinamento dei suddetti provvedimenti.

Articolo 3

Funzionamento

1. Il gruppo di coordinamento del gas è presieduto dalla Commissione.

2. D'accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell'ambito di un mandato definito dal gruppo. Tali gruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.

3. Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere a esperti o osservatori, con compe-

tenze specifiche su una questione all'ordine del giorno, di partecipare alle deliberazioni del gruppo di coordinamento del gas o dei sottogruppi.

4. Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se, a giudizio della Commissione o di un altro membro del gruppo di coordinamento del gas, tali informazioni sono di natura riservata.

5. Il gruppo di coordinamento del gas e i relativi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono assistere altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

6. Il gruppo di coordinamento del gas adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può pubblicare su Internet, sul sito del servizio competente della Commissione, nella lingua originale del documento di cui trattasi, riassunti, conclusioni, parte delle conclusioni o documenti di lavoro del gruppo di coordinamento del gas.

Articolo 4

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute dai partecipanti alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas, dagli esperti e dagli osservatori nell'ambito delle attività del gruppo, in base alle regole da essa applicate per la remunerazione degli esperti esterni.

I partecipanti alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo di coordinamento del gas da parte dei servizi competenti della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 267 del 27 settembre 2006)

A pagina 6, nell'allegato, voce relativa alla Germania, sottovoce «Riguardo a finanziamenti e assistenza finanziaria»:

anziché: «Fax: (49-89) 70 90 97 38 00»,

leggi: «Fax: (49-69) 70 90 97 38 00».
